



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

**IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE DELLA TASSA RIFIUTI "TARI" 2018.**

**IL SINDACO**

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogata dai comuni;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione delle Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (commi 666);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 12/05/2014, n. 26 del 05/08/2014 e n. 10 del 09/03/2015 e n. 2 del 31/03/2016;

VISTO il Piano finanziario, predisposto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti A.C.S.E.L. S.p.A. ed integrato con i dati comunali, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 14 "Norme transitorie" della Legge Regionale n. 7/2012 prevede al comma 3 che nella fase di transizione per la costituzione della Conferenza d'Ambito, le funzioni di organizzazione e controllo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in capo agli Enti locali esistenti;

DATO ATTO che:

- il piano finanziario per l'anno 2018, redatto da Aysel S.p.A. ed integrato dall'ufficio comunale è stato approvato dall'Assemblea del Consorzio Ambiente Dora Sangone (C.A.DO.S.), ente sovracomunale gestore della tariffa rifiuti, nella seduta del 15/02/2018;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con Regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, come da prospetti di sviluppo dei calcoli, in base al DPR 158/1999, che si allegano alla presente, oltre che alla relazione tecnica, quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno stabilire, a norma dell'art. 45 del vigente Regolamento IUC, alcune riduzioni tariffarie in base all'indicatore ISEE, determinando le sottoelencate fasce di reddito e le relative percentuali di riduzione, anche sulla scorta di quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 3 del 19/01/2015 relativo al Regolamento per le prestazioni sociali per l'applicazione dell'ISEE:

Riduzione ISEE per TARI		
Fasce di reddito		Riduzione
da €.	0,00 a €. 3.000,00	50%
da €.	3.000,01 a €. 5.000,00	50%
da €.	5.000,01 a €. 7.000,00	20%
da €.	7.000,01 a €. 9.000,00	20%
da €.	9.000,01 a €. 11.000,00	10%
da €.	11.000,01 a €. 13.000,00	10%
da €.	13.000,01 a €. 15.000,00	5%
	Oltre €. 15.000,01	***

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI i Decreti del Ministero dell'Interno:

- del 29/11/2017, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 28 febbraio 2018;
- del 09/02/2018, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 31 marzo 2018;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dell'anno dell'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui l'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del*

*Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e precisamente:

- parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la regolarità tecnica dell'atto;
- parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la regolarità contabile dell'atto;

VISTO l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale";

CONSIDERATO che l'art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 pone in capo al Consiglio Comunale la competenza a deliberare intorno alle aliquote del tributo in discussione, in chiara deroga rispetto al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

*Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati*

1)- DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018;

3)- DI APPROVARE per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 32 – TARI del Regolamento comunale sull'applicazione della IUC, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche determinate secondo i prospetti di sviluppo dei calcoli, in base al DPR 158/1999 che si allegano al presente provvedimento, unitamente alla relazione tecnica, quale parte integrante e sostanziale;

4)- DI STABILIRE, a norma dell'art. 45 del vigente Regolamento IUC, le sottoelencate riduzioni tariffarie in base all'indicatore ISEE, determinando le relative fasce di reddito, anche sulla scorta di quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 3 del 19/01/2015 relativo al Regolamento per le prestazioni sociali per l'applicazione dell'ISEE:

Riduzione ISEE per TARI			
Fasce di reddito		Riduzione	
da €.	0,00 a €.	3.000,00	50%
da €.	3.000,01 a €.	5.000,00	50%

da €. 5.000,01 a €. 7.000,00	20%
da €. 7.000,01 a €. 9.000,00	20%
da €. 9.000,01 a €. 11.000,00	10%
da €. 11.000,01 a €. 13.000,00	10%
da €. 13.000,01 a €. 15.000,00	5%
Oltre €. 15.000,01	***

5)- DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

6)- DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

Approvazione tariffe tari 2018/DEL CC

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: MILETTO Rag. Marco

Visto il parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: MILETTO Rag. Marco

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Il Sindaco illustra in via generale la proposta;

Sentito l'intervento del Consigliere di Minoranza del Gruppo "Movimento 5 Stelle Caselette" signor Davide Meinardi, che chiede nuovamente a che punto sia il progetto per la raccolta puntuale dei rifiuti e sottolinea l'importanza di investire sull'informazione, ricordando il fatto che un incremento della raccolta differenziata abbia consentito al Comune di Almese di ridurre sensibilmente le tariffe, calate nel 2018 del 6,9%, a fronte di una raccolta differenziata pari al 76%. Ciò premesso, il consigliere signor Meinardi dichiara l'astensione dal voto, riconoscendo la buona situazione della differenziata, invitando a fare qualcosa in più sul tema;

Il Sindaco, in risposta all'intervento, precisa che per fare delle comparazioni corrette con altri enti occorre conoscere anche a quale livello erano le tariffe dello scorso anno, e si rende in ogni caso disponibile ad accogliere l'invito formulato dal signor Meinardi nel proseguire nell'impegno di informare i cittadini e di lavorare per aumentare la raccolta differenziata, anche al fine di portare nei prossimi anni ad una riduzione delle tariffe;

Interviene quindi l'Assessore Roberto Rigoletti, che fa presente che i costi della raccolta rifiuti siano costituiti da una parte fissa, di circa 200 mila euro annui, costituita principalmente dai costi per la pulizia delle strade, delle piazze e dell'area mercatale e dalle spese del personale proprio destinato al servizio, e da una parte variabile, pari a circa 180 mila euro annui, sulla quale invece è possibile intervenire, perché è quella relativa ai costi di smaltimento; l'Assessore precisa infine che il progetto di introduzione della Tari puntuale non è al momento proseguito, poiché ad esso hanno aderito un troppo ridotto numero di Comuni del bacino.

Il Sindaco precisa infine che se la raccolta puntuale viene fatta da pochi enti si rischia di aumentare i costi;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri votanti	8
Astenuti	3 (Meinardi Davide, Borello Ruben, Gaudenzi Laura)
Voti favorevoli	8
Voti contrari	==

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**

F.to: BANCHIERI Pacifico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/03/2018 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 01/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[     ] è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE